

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

#### I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- Regolamento (CEE) n. 2369/85 della Commissione, del 21 agosto 1985, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala . . . . . 1
- Regolamento (CEE) n. 2370/85 della Commissione, del 21 agosto 1985, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto . . . . . 3
- Regolamento (CEE) n. 2371/85 della Commissione, del 21 agosto 1985, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso . . . . . 5
- Regolamento (CEE) n. 2372/85 della Commissione, del 21 agosto 1985, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso . . . . . 7
- ★ Regolamento (CEE) n. 2373/85 della Commissione, del 20 agosto 1985, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili . . . . . 9
- ★ Regolamento (CEE) n. 2374/85 della Commissione, del 20 agosto 1985, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alla canfora naturale raffinata e sintetica, della sottovoce 29.13 B I b) della tariffa doganale comune, originari della Cina beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3562/84 del Consiglio . . . . . 12
- Regolamento (CEE) n. 2375/85 della Commissione, del 21 agosto 1985, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali . . . . . 13
- Regolamento (CEE) n. 2376/85 della Commissione, del 21 agosto 1985, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di uva da tavola originaria della Giordania . . . . . 15
- Regolamento (CEE) n. 2377/85 della Commissione, del 21 agosto 1985, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio . . . . . 17

(segue)

Regolamento (CEE) n. 2378/85 della Commissione, del 21 agosto 1985, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso . . . . .	18
Regolamento (CEE) n. 2379/85 della Commissione, del 21 agosto 1985, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali . . . . .	20
Regolamento (CEE) n. 2380/85 della Commissione, del 21 agosto 1985, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la diciassettesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente supplementare di cui al regolamento (CEE) n. 2384/84 . . . . .	22
Regolamento (CEE) n. 2381/85 della Commissione, del 21 agosto 1985, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero greggio per la quindicesima gara parziale effettuata nel quadro della gara permanente supplementare prevista dal regolamento (CEE) n. 2385/84 . . . . .	23
Regolamento (CEE) n. 2382/85 della Commissione, del 21 agosto 1985, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la seconda gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente principale di cui al regolamento (CEE) n. 2236/85 . . . . .	24
Regolamento (CEE) n. 2383/85 della Commissione, del 21 agosto 1985, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi . . . . .	25

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

**Commissione**

85/387/CEE :

- \* **Decisione della Commissione, del 10 luglio 1985, che modifica la decisione 82/736/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'elenco degli stabilimenti della Svezia, in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità . . . . .** 28

85/388/CEE :

- \* **Decisione della Commissione, del 10 luglio 1985, che modifica la decisione 82/735/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'elenco degli stabilimenti della Bulgaria in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità . . . . .** 32

85/389/CEE :

- \* **Decisione della Commissione, del 15 luglio 1985, che modifica la decisione 82/732/CEE per quanto riguarda l'elenco degli stabilimenti della Cecoslovacchia, in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità . . . . .** 34

85/390/CEE :

- \* **Decisione della Commissione, del 15 luglio 1985, che modifica la decisione 82/733/CEE per quanto riguarda l'elenco degli stabilimenti dell'Ungheria, in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità . . . . .** 37

85/391/CEE :

- \* **Sesta direttiva della Commissione, del 16 luglio 1985, che adegua al progresso tecnico gli allegati II, III, IV, V e VI della direttiva 76/768/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative ai prodotti cosmetici . . . . .** 40

Sommario (segue)

85/392/CEE :

- \* **Decisione della Commissione, del 16 luglio 1985, recante settima modifica della decisione 85/163/CEE relativa a talune misure di protezione contro l'afta epizootica in Italia . . . . . 42**

85/393/CEE :

- \* **Decisione della Commissione, del 16 luglio 1985, recante quinta modifica della decisione 84/10/CEE relativa a talune misure di protezione contro la peste suina classica per quanto riguarda le carni suine fresche . . . . . 44**

85/394/CEE :

- \* **Parere della Commissione, del 17 luglio 1985, al Granducato del Lussemburgo relativo ad un progetto di regolamento granducale volto all'applicazione della direttiva 82/714/CEE del Consiglio, del 4 ottobre 1982, che fissa i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna . . . . . 46**

85/395/CEE :

- \* **Parere della Commissione, del 17 luglio 1985, indirizzato alla Repubblica federale di Germania relativamente a un progetto di regolamento (Binnenschiffs-Untersuchungsordnung) recante applicazione della direttiva 82/714/CEE del Consiglio, del 4 ottobre 1982, che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna . . . . . 47**

85/396/CEE :

- \* **Parere della Commissione, del 17 luglio 1985, al Regno dei Paesi Bassi relativo ad un progetto di decreto reale volto all'applicazione della direttiva 82/714/CEE del Consiglio, del 4 ottobre 1982, che fissa i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna (Binnenschepenbesluit) . . . . . 48**

---

**Rettifiche**

- Rettifica al regolamento (CEE) n. 2362/85 della Commissione del 20 agosto 1985, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala . . . . . 19**

## I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2369/85 DELLA COMMISSIONE**

del 21 agosto 1985

**che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1018/84<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2159/85<sup>(5)</sup> e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il coefficiente previsto

dall'articolo 2 ter, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 974/71<sup>(6)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 855/84<sup>(7)</sup>,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 20 agosto 1985;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2159/85 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 22 agosto 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 agosto 1985.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

<sup>(4)</sup> GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 203 del 1. 8. 1985, pag. 8.

<sup>(6)</sup> GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.

<sup>(7)</sup> GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 1.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 21 agosto 1985, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)		
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prelievi
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	112,06
10.01 B II	Frumento duro	161,07 <sup>(1)</sup> <sup>(5)</sup>
10.02	Segala	112,65 <sup>(6)</sup>
10.03	Orzo	108,97
10.04	Avena	81,91
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	90,76 <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>
10.07 A	Grano saraceno	0
10.07 B	Miglio	54,58 <sup>(4)</sup>
10.07 C	Sorgo	108,78 <sup>(4)</sup>
10.07 D I	Triticale	(7)
10.07 D II	Altri cereali	0 <sup>(4)</sup>
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	169,88
11.01 B	Farine di segala	170,02
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento duro	262,74
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento tenero	183,47

- (<sup>1</sup>) Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.
- (<sup>2</sup>) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 486/85 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.
- (<sup>3</sup>) Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.
- (<sup>4</sup>) Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.
- (<sup>5</sup>) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.
- (<sup>6</sup>) Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.
- (<sup>7</sup>) All'importazione del prodotto della sottovoce 10.07 D I (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2370/85 DELLA COMMISSIONE**

del 21 agosto 1985

**che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1018/84<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2160/85<sup>(5)</sup> e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il coefficiente previsto dall'articolo 2 ter, paragrafo 2, del regolamento

(CEE) n. 974/71<sup>(6)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 855/84<sup>(7)</sup>,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 20 agosto 1985;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 22 agosto 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 agosto 1985.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

<sup>(4)</sup> GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 203 dell'1. 8. 1985, pag. 11.

<sup>(6)</sup> GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.

<sup>(7)</sup> GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 1.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 21 agosto 1985, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

## A. Cereali e farine

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
		8	9	10	11
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	0
10.01 B II	Frumento duro	0	1,19	1,19	0
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	1,19	1,19	2,39
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	1,19	1,19	7,46
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C	Sorgo	0	0	0	3,33
10.07 D	Altri cereali	0	0	0	0
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	0	0	0	0

## B. Malto

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
		8	9	10	11	12
11.07 A I (a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A I (b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	2,12	2,12	4,25	4,25
11.07 A II (b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	1,58	1,58	3,18	3,18
11.07 B	Malto torrefatto	0	1,84	1,84	3,70	3,70

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2371/85 DELLA COMMISSIONE****del 21 agosto 1985****che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1025/84 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,considerando che i prelievi applicabili all'importazione del riso e di rotture di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 576/85 <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2325/85 <sup>(4)</sup>;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il coefficiente previsto dall'articolo 2 ter, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 974/71 <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 855/84 <sup>(6)</sup>,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in

contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 576/85 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CEE) n. 1418/76 sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 22 agosto 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 agosto 1985.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*<sup>(1)</sup> GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 13.<sup>(3)</sup> GU n. L 67 del 7. 3. 1985, pag. 5.<sup>(4)</sup> GU n. L 218 del 15. 8. 1985, pag. 9.<sup>(5)</sup> GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.<sup>(6)</sup> GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 1.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 21 agosto 1985, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Paesi terzi <sup>(3)</sup>	ACP o PTOM <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>
ex 10.06	Riso :		
	B. altro :		
	I. Risone o riso semigreggio :		
	a) Risone :		
	1. a grani tondi	284,75	138,77
	2. a grani lunghi	280,84	136,82
	b) Riso semigreggio :		
	1. a grani tondi	355,94	174,37
	2. a grani lunghi	351,05	171,92
	II. Riso semilavorato o riso lavorato :		
	a) Riso semilavorato :		
	1. a grani tondi	395,73	185,94
	2. a grani lunghi	573,30	274,76
	b) Riso lavorato :		
	1. a grani tondi	421,46	198,38
	2. a grani lunghi	614,58	294,94
	III. Rotture	99,80	46,90

<sup>(1)</sup> Fatta salva l'applicazione delle disposizioni degli articoli 10 e 11 del regolamento (CEE) n. 486/85 e nel regolamento (CEE) n. 551/85.

<sup>(2)</sup> Ai sensi del regolamento (CEE) n. 486/85, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nel dipartimento d'oltremare della Riunione.

<sup>(3)</sup> Il prelievo all'importazione di riso nel dipartimento d'oltremare della Riunione è stabilito all'articolo 11 bis del regolamento (CEE) n. 1418/76.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2372/85 DELLA COMMISSIONE**

del 21 agosto 1985

**che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le  
rotture di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1025/84 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 6,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per il riso e le rotture di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2505/84 <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2326/85 <sup>(4)</sup>;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il coefficiente previsto dall'articolo 2 ter, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 974/71 <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 855/84 <sup>(6)</sup>,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in

contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di riso e di rotture di riso sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 22 agosto 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 agosto 1985.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

<sup>(1)</sup> GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.  
<sup>(2)</sup> GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 13.  
<sup>(3)</sup> GU n. L 234 dell'1. 9. 1984, pag. 8.  
<sup>(4)</sup> GU n. L 218 del 15. 8. 1985, pag. 11.  
<sup>(5)</sup> GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.  
<sup>(6)</sup> GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 1.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 21 agosto 1985, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso

		(ECU/t)			
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente 8	1° term. 9	2° term. 10	3° term. 11
ex 10.06	Riso :				
	B. altro :				
	I. Risone o riso semigreggio :				
	a) Risone :				
	1. a grani tondi	0	0	0	—
	2. a grani lunghi	0	0	0	—
	b) Riso semigreggio :				
	1. a grani tondi	0	0	0	—
	2. a grani lunghi	0	0	0	—
	II. Riso semilavorato o riso lavorato :				
	a) Riso semilavorato :				
	1. a grani tondi	0	0	0	—
	2. a grani lunghi	0	0	0	—
b) Riso lavorato :					
1. a grani tondi	0	0	0	—	
2. a grani lunghi	0	0	0	—	
III. Rotture		0	0	0	0

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2373/85 DELLA COMMISSIONE****del 20 agosto 1985****che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1577/81 della Commissione, del 12 giugno 1981, che istituisce un sistema di procedure semplificate per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1823/85 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 1,

considerando che l'articolo 1 del regolamento citato prevede che la Commissione stabilisca dei valori unitari periodici per i prodotti designati secondo la classificazione di cui alla tabella allegata;

considerando che l'applicazione delle regole e dei criteri fissati nel regolamento (CEE) n. 1577/81 agli elementi che sono stati comunicati alla Commissione conformemente alle disposizioni dell'articolo 1, para-

grafo 2, dello stesso regolamento induce a stabilire per i prodotti considerati i valori unitari come indicato in allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori unitari di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1577/81 sono fissati conformemente alle disposizioni che figurano nella tabella allegata.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 23 agosto 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 agosto 1985.

*Per la Commissione*

Willy DE CLERCQ

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 154 del 13. 6. 1981, pag. 26.

<sup>(2)</sup> GU n. L 172 del 2. 7. 1985, pag. 9.

## ALLEGATO

Ru- brica	Codice Nimexe	Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto							
				FB/Flux	Dkr	DM	FF	£ Irl	Lit	Fl	£
1.10	07.01-13 07.01-15	07.01 A II	Patate di primizia	847	150,88	41,89	127,80	13,45	28 073	47,04	10,84
1.12	ex 07.01-21 ex 07.01-22	ex 07.01 B I	Broccoli	3 764	669,94	186,03	567,48	59,74	124 649	208,90	48,15
1.14	07.01-23	07.01 B II	Cavoli bianchi e cavoli rossi	1 572	279,89	77,72	237,08	24,96	52 077	87,27	20,11
1.16	ex 07.01-27	ex 07.01 B III	Cavoli cinesi	4 334	771,40	214,20	653,43	68,79	143 527	240,54	55,44
1.20	07.01-31 07.01-33	07.01 D I	Lattughe a cappuccio	4 624	822,98	228,53	697,11	73,39	153 124	256,62	59,14
1.22	ex 07.01-36	ex 07.01 D II	Indivie	1 087	193,49	53,73	163,90	17,25	36 001	60,33	13,90
1.28	07.01-41 07.01-43	07.01 F I	Piselli	10 877	1 935,82	537,55	1 639,76	172,62	360 178	603,62	139,13
1.30	07.01-45 07.01-47	07.01 F II	Fagioli delle varietà « Phaseolus »	4 325	769,72	213,74	652,00	68,64	143 214	240,01	55,32
1.32	ex 07.01-49	ex 07.01 F III	Fave	2 246	399,73	111,00	338,59	35,64	74 373	124,64	28,72
1.40	ex 07.01-54	ex 07.01 G II	Carote	894	159,11	44,18	134,77	14,18	29 604	49,61	11,43
1.50	ex 07.01-59	ex 07.01 G IV	Ravanelli	4 681	833,21	231,37	705,78	74,30	155 027	259,81	59,88
1.60	ex 07.01-63	ex 07.01 H	Cipolle, diverse dalle cipolle selvatiche e dalle barbatelle mangerecce	542	96,65	26,71	81,65	8,59	17 852	30,05	6,90
1.70	07.01-67	ex 07.01 H	Agli	5 365	955,47	264,09	807,13	84,93	176 480	297,12	68,22
1.74	ex 07.01-68	ex 07.01 IJ	Porri	3 401	605,41	168,11	512,82	53,98	112 643	188,78	43,51
1.80		07.01 K	Asparagi :								
1.80.1	ex 07.01-71		— verdi	32 265	5 746,39	1 588,28	4 854,21	510,82	1 061 381	1 786,94	410,30
1.80.2	ex 07.01-71		— altri	6 005	1 068,71	296,76	905,27	95,30	198 844	333,24	76,81
1.90	07.01-73	07.01 L	Carciofi	2 721	484,32	134,48	410,25	43,19	90 112	151,02	34,80
1.100	07.01-75 07.01-77	07.01 M	Pomodori	1 312	233,79	64,62	197,49	20,78	43 182	72,70	16,69
1.110	07.01-81 07.01-82	07.01 P I	Cetrioli	803	143,03	39,71	121,16	12,75	26 613	44,60	10,28
1.112	07.01-85	07.01 Q II	Funghi galletti o gallinacci	28 902	5 147,38	1 422,72	4 348,21	457,57	950 742	1 600,67	367,52
1.118	07.01-91	07.01 R	Finocchi	2 349	418,13	116,11	354,19	37,28	77 798	130,38	30,05
1.120	07.01-93	07.01 S	Pimenti dolci o peperoni	1 918	341,72	94,45	288,66	30,37	63 117	106,26	24,39
1.130	07.01-97	07.01 T II	Melanzane	1 473	262,16	72,79	222,06	23,37	48 778	81,74	18,84
1.140	07.01-96	07.01 T I	Zucchine	1 050	186,94	51,91	158,35	16,67	34 783	58,29	13,43
1.150	ex 07.01-99	ex 07.01 T III	Sedani da erbucce e sedani a coste	1 432	254,87	70,77	215,89	22,72	47 421	79,47	18,31
1.160	ex 07.06-90	ex 07.06 B	Patate dolci, fresche e non tagliate in pezzi	3 810	678,05	188,28	574,35	60,46	126 158	211,43	48,73
2.10	08.01-31	ex 08.01 B	Banane, fresche	1 779	316,94	87,60	267,73	28,17	58 541	98,55	22,63
2.20	ex 08.01-50	ex 08.01 C	Ananassi, freschi	2 382	424,28	117,27	358,40	37,71	78 366	131,93	30,29
2.30	ex 08.01-60	ex 08.01 D	Avocadi, freschi	7 390	1 316,19	363,79	1 111,84	117,00	243 106	409,29	93,97
2.40	ex 08.01-99	ex 08.01 H	Manghi e guaiave, freschi	8 060	1 435,51	396,77	1 212,64	127,60	265 145	446,40	102,49
2.50		08.02 A I	Arance dolci, fresche :								
2.50.1	08.02-02 08.02-06 08.02-12 08.02-16		— sanguigne e semi-sanguigne	4 305	766,32	212,79	649,12	68,33	142 582	238,95	55,07

Ru- brica	Codice Nimexe	Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto							
				FB/Flux	Dkr	DM	FF	£ Irl	Lit	Fl	£
2.50.2	08.02-03 08.02-07 08.02-13 08.02-17		— Navel, Naveline, Navelate, Salustianas, Vernas, Valencia late, Maltese, Shamouti, Ovali, Trovita e Hamlin	3 008	535,87	148,11	452,67	47,63	98 978	166,64	38,26
2.50.3	08.02-05 08.02-09 08.02-15 08.02-19		— altre	2 565	456,83	126,26	385,90	40,60	84 379	142,06	32,61
2.60		ex 08.02 B	Mandarini, compresi i tangerini e i mandarini satsuma (o sazuma), freschi; clementine, wilkings e altri simili ibridi di agrumi, freschi:								
2.60.1	08.02-29	ex 08.02 B II	— Monreal e satsuma	3 734	664,66	184,56	563,01	59,27	123 666	207,25	47,77
2.60.2	08.02-31	ex 08.02 B II	— Mandarini e wilkings	2 483	441,94	122,72	374,35	39,41	82 228	137,80	31,76
2.60.3	08.02.28	08.02 B I	— Clementine	2 837	505,31	139,66	426,85	44,91	93 333	157,13	36,07
2.60.4	08.02-34 08.02-37	ex 08.02 B II	— Tangerini e altri	2 692	479,53	132,54	405,07	42,62	88 571	149,11	34,23
2.70	ex 08.02-50	ex 08.02 C	Limoni, freschi	3 272	582,82	161,09	492,33	51,80	107 650	181,24	41,61
2.80		ex 08.02 D	Pompelmi e pomeli o «grapefruits», freschi:								
2.80.1	ex 08.02-70		— bianchi	2 732	486,68	134,51	411,12	43,26	89 893	151,34	34,75
2.80.2	ex 08.02-70		— rosei	2 896	515,85	142,58	435,76	45,85	95 280	160,41	36,83
2.81	ex 08.02-90	ex 08.02 E	Lime e limette	1 642	292,31	81,17	247,61	26,06	54 388	91,15	21,00
2.90	08.04-11 08.04-19 08.04-23	08.04 A I	Uve da tavola	3 486	620,91	171,61	524,51	55,19	114 685	193,08	44,33
2.95	08.05-50	08.05 C	Castagne e marroni	4 573	813,85	225,99	689,38	72,57	151 425	253,77	58,49
2.100	08.06-13 08.06-15 08.06-17	08.06 A II	Mele	2 620	466,74	129,00	394,27	41,49	86 209	145,14	33,32
2.110	08.06-33 08.06-35 08.06-37 08.06-38	08.06 B II	Pere	1 634	291,02	80,43	245,83	25,86	53 752	90,49	20,77
2.120	08.07-10	08.07 A	Albicocche	2 034	362,33	100,14	306,07	32,20	66 924	112,67	25,87
2.130	ex 08.07-32	ex 08.07 B	Pesche	3 120	555,42	154,23	470,48	49,53	103 342	173,19	39,92
2.140	ex 08.07-32	ex 08.07 B	Pesche noci	2 098	373,73	103,29	315,71	33,22	69 030	116,21	26,68
2.150	08.07-51 08.07-55	08.07 C	Ciliegie	4 924	876,32	243,34	742,30	78,14	163 048	273,25	62,98
2.160	08.07-71 08.07-75	08.07 D	Prugne	2 432	433,21	119,73	365,95	38,51	80 016	134,71	30,93
2.170	08.08-11 08.08-15	08.08 A	Fragole	1 974	351,48	97,60	297,73	31,34	65 397	109,60	25,26
2.175	08.08-35	08.08 C	Mirtilli	4 597	818,78	226,31	691,66	72,78	151 233	254,61	58,46
2.180	08.09-11	ex 08.09	Cocomeri — Angurie	463	82,62	22,83	69,79	7,34	15 261	25,69	5,89
2.190		ex 08.09	Meloni:								
2.190.1	ex 08.09-19		— Amarillo, Cuper, Honey Dew, Onteniente, Piel de Sapo, Rochet, Tendral	1 109	197,67	54,63	166,98	17,57	36 510	61,46	14,11
2.190.2	ex 08.09-19		— altri	3 307	589,08	162,82	497,62	52,36	108 806	183,18	42,06
2.195	ex 08.09-90	ex 08.09	Melegrane	6 948	1 236,60	343,39	1 047,48	110,27	230 082	385,59	88,87
2.200	ex 08.09-90	ex 08.09	Kiwis	9 589	1 707,77	472,02	1 442,62	151,81	315 432	531,06	121,93
2.202	ex 08.09-90	ex 08.09	Kaki	1 377	245,14	68,07	207,65	21,86	45 612	76,44	17,61
2.203	ex 08.09-90	ex 08.09	Lychees	19 856	3 536,37	977,44	2 987,32	314,36	653 181	1 099,69	252,50

## REGOLAMENTO (CEE) N. 2374/85 DELLA COMMISSIONE

del 20 agosto 1985

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alla canfora naturale raffinata e sintetica, della sottovoce 29.13 B I b) della tariffa doganale comune, originaria della Cina beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3562/84 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3562/84 del Consiglio, del 18 dicembre 1984, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1985 a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 13,

considerando che, ai sensi dell'articolo 1 del suddetto regolamento, i prodotti dell'allegato II, originari di ciascuno dei paesi e territori elencati nell'allegato III, beneficiano della sospensione totale dei dazi doganali e sono sottoposti di norma ad una sorveglianza statistica trimestrale fondata sulla base di riferimento definita nell'articolo 12;

considerando che, ai sensi dell'articolo 12, se l'aumento delle importazioni in regime preferenziale di tali prodotti, originari di uno o più paesi beneficiari, provoca o rischia di provocare difficoltà economiche nella Comunità o in una regione della Comunità, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata dopo che la Commissione ha proceduto a uno scambio di informazioni appropriato con gli stati membri; che al riguardo la base di riferimento da prendere in considerazione è in generale uguale al 165 % dell'importo massimo più elevato, valido per l'anno 1980;

considerando che per la canfora naturale, raffinata e sintetica della sottovoce 29.13 B I b) della tariffa doganale comune, la base di riferimento è fissata a 779 400

ECU; che, in data 10 aprile 1985, le importazioni di tale prodotto nella Comunità originario della Cina hanno raggiunto per imputazione la base di riferimento in questione; che lo scambio di informazioni al quale ha proceduto la Commissione ha rivelato che il mantenimento del regime preferenziale provoca difficoltà economiche in una delle regioni della Comunità; che pertanto è necessario ripristinare i dazi doganali per il prodotto in questione nei confronti della Cina,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

A decorrere dal 25 agosto 1985 la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 3562/84 del Consiglio, è ripristinata per l'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari della Cina:

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
29.13 B I b) (Codice Nimex 29.13-23)	Canfora, naturale raffinata e sintetica

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 agosto 1985.

*Per la Commissione*

Willy DE CLERCQ

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 338 del 27. 12. 1984, pag. 1.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2375/85 DELLA COMMISSIONE**  
**del 21 agosto 1985**  
**che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1018/84 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 4, secondo comma, quarta frase,

visto il regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce, nel settore dei cereali le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri sulla cui base viene fissato il loro importo <sup>(3)</sup>,

considerando che il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 2286/85 <sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2340/85 <sup>(5)</sup>;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni e tenendo conto

dell'evoluzione prevedibile del mercato, è necessario modificare il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali, attualmente in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate in anticipo per le esportazioni di cereali, previsto dall'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2727/75, fissato nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2286/85 modificato, è modificato conformemente all'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 22 agosto 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 agosto 1985.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.

<sup>(4)</sup> GU n. L 212 del 9. 8. 1985, pag. 41.

<sup>(5)</sup> GU n. L 218 del 15. 8. 1985, pag. 45.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 21 agosto 1985, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.	5° term.	6° term.
		8	9	10	11	12	1	2
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato per le esportazioni verso :							
	— la Cina	0	+ 6,00	+ 3,00	— 1,00	— 1,00	— 1,00	— 1,00
	— gli altri paesi terzi	0	0	— 3,00	— 7,00	— 7,00	—	—
10.01 B II	Frumento duro	0	0	0	0	0	—	—
10.02	Segala	0	0	0	0	0	—	—
10.03	Orzo	0	0	0	0	0	—	—
10.04	Avena	—	—	—	—	—	—	—
10.05 B	Granturco diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	0	— 30,00	— 30,00	— 30,00	—	—
10.07 C	Sorgo	—	—	—	—	—	—	—
11.01 A	Farine di frumento tenero	0	0	0	0	0	—	—
11.01 B	Farine di segala	0	0	0	0	0	—	—
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento (grano duro)	0	0	0	0	— 20,00	— 20,00	— 20,00
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento (grano tenero)	0	0	0	0	0	—	—

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 1124/77 (GU n. L 134 del 28. 5. 1977), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 501/85 (GU n. L 60 del 28. 2. 1985).

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2376/85 DELLA COMMISSIONE**

del 21 agosto 1985

**che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di uva da tavola originaria della Giordania**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1332/84<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,

considerando che l'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1035/72 prevede che, se il prezzo d'entrata di un prodotto importato in provenienza da un paese terzo si mantiene per due giorni di mercato consecutivi ad un livello inferiore di almeno 0,6 ECU a quello del prezzo di riferimento, sia istituita, salvo casi eccezionali, una tassa di compensazione per la provenienza in causa; che tale tassa deve essere pari alla differenza tra il prezzo di riferimento e la media aritmetica dei due ultimi prezzi d'entrata disponibili per detta provenienza;

considerando che il regolamento (CEE) n. 788/85 della Commissione, del 27 marzo 1985, che fissa, per la campagna 1985, i prezzi di riferimento dell'uva da tavola<sup>(3)</sup>, fissa per questo prodotto della categoria di qualità I il prezzo di riferimento a 49,57 ECU per 100 kg netti per il periodo dal 21 luglio al 31 agosto 1985;

considerando che il prezzo d'entrata per una provenienza determinata è pari al corso più basso o alla media dei corsi rappresentativi più bassi constatati per il 30 % almeno dei quantitativi della provenienza in causa commercializzati sulla totalità dei mercati rappresentativi per i quali sono disponibili i corsi, previa deduzione da tale corso o da tali corsi dei dazi e delle tasse di cui all'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1035/72; che la nozione di corso rappresentativo è definita all'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1035/72;

considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2118/74<sup>(4)</sup>, modificato da

ultimo dal regolamento (CEE) n. 3110/83<sup>(5)</sup>, i corsi da prendere in considerazione devono essere constatati sui mercati rappresentativi o, in determinate condizioni, su altri mercati;

considerando che per l'uva da tavola originaria della Giordania il prezzo d'entrata così calcolato si è mantenuto per due giorni di mercato consecutivi ad un livello inferiore di almeno 0,6 ECU a quello del prezzo di riferimento; che una tassa di compensazione deve essere istituita per detta uva da tavola;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime, occorre applicare per il calcolo del prezzo d'entrata:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il coefficiente previsto dall'articolo 2 ter, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 974/71<sup>(6)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 855/84<sup>(7)</sup>,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete di un determinato periodo in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

È percepita all'importazione di uva da tavola (sottovoce 08.04 A I della tariffa doganale comune), originaria della Giordania una tassa di compensazione il cui importo è fissato a 3,40 ECU per 100 kg netti.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 23 agosto 1985.

<sup>(1)</sup> GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 130 del 16. 5. 1984, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 88 del 28. 3. 1985, pag. 34.

<sup>(4)</sup> GU n. L 220 del 10. 8. 1974, pag. 20.

<sup>(5)</sup> GU n. L 303 del 5. 11. 1983, pag. 5.

<sup>(6)</sup> GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.

<sup>(7)</sup> GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 agosto 1985.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

---

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2377/85 DELLA COMMISSIONE**

del 21 agosto 1985

**che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1482/85 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1809/85 <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2367/85 <sup>(4)</sup>;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1809/85 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare i

prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 22 agosto 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 agosto 1985.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

- <sup>(1)</sup> GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.  
<sup>(2)</sup> GU n. L 151 del 10. 6. 1985, pag. 1.  
<sup>(3)</sup> GU n. L 169 del 29. 6. 1985, pag. 77.  
<sup>(4)</sup> GU n. L 223 del 21. 8. 1985, pag. 12.

**ALLEGATO**

**al regolamento della Commissione, del 21 agosto 1985, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio**

<i>(ECU/100 kg)</i>		
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo del prelievo
17.01	Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido : A. Zuccheri bianchi ; zuccheri aromatizzati o colorati B. Zuccheri greggi	46,73 43,19 <sup>(1)</sup>

<sup>(1)</sup> Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2378/85 DELLA COMMISSIONE**

del 21 agosto 1985

**che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1018/84<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1025/84<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73<sup>(6)</sup>, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario, considerando che i prelievi applicabili all'importazione di prodotti trasformati a base di cereali e di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2127/85<sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2368/85<sup>(8)</sup>; considerando che il regolamento (CEE) n. 1027/84 del Consiglio, del 31 marzo 1984<sup>(9)</sup>, ha modificato il regolamento (CEE) n. 2744/75<sup>(10)</sup> per quanto concerne i prodotti della sottovoce 23.02 A della tariffa doganale comune;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro

tasso centrale, cui si applica il coefficiente previsto dall'articolo 2 ter, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 974/71<sup>(11)</sup> modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 855/84<sup>(12)</sup>,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete di un determinato periodo in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 20 agosto 1985;

considerando che il prelievo applicabile al prodotto di base fissato ultimamente, presenta, rispetto alla media dei prelievi, uno scarto di almeno 3,02 ECU per tonnellata di prodotto di base; che i prelievi attualmente in vigore debbono di conseguenza esser modificati, in virtù dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1579/74<sup>(13)</sup>, conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, soggetti al regolamento (CEE) n. 2744/75, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1027/84, e fissati all'allegato del regolamento (CEE) n. 2127/85 modificato, sono modificati conformemente all'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 22 agosto 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 agosto 1985.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 13.

<sup>(5)</sup> GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

<sup>(6)</sup> GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

<sup>(7)</sup> GU n. L 198 del 30. 7. 1985, pag. 38.

<sup>(8)</sup> GU n. L 223 del 21. 8. 1985, pag. 13.

<sup>(9)</sup> GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 15.

<sup>(10)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.

<sup>(11)</sup> GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.

<sup>(12)</sup> GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 1.

<sup>(13)</sup> GU n. L 168 del 25. 6. 1974, pag. 7.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 21 agosto 1985, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Prelievi	
	Paesi terzi (esclusi ACP o PTOM)	ACP o PTOM
11.02 B II a) <sup>(2)</sup>	153,19	150,17
11.02 C I <sup>(2)</sup>	183,68	180,66
11.02 D I <sup>(2)</sup>	118,19	115,17
11.02 E II a) <sup>(2)</sup>	209,28	203,24
11.02 F I <sup>(2)</sup>	209,28	203,24
11.02 G I	90,72	84,68
11.07 A I a)	211,86	200,98
11.07 A I b)	161,05	150,17
11.08 A III	207,81	187,26
11.09	521,82	340,48

<sup>(2)</sup> Per la distinzione tra i prodotti delle voci 11.01 e 11.02 da un lato, e quelli della sottovoce 23.02 A dall'altro, si considerano come appartenenti alle voci 11.01 e 11.02 i prodotti che abbiano simultaneamente:

- un tenore in amido (determinato in base al metodo polarimetrico Ewers modificato), calcolato sulla materia secca, superiore al 45 % (in peso),
- un tenore in ceneri (in peso) calcolato sulla materia secca (dedotte le sostanze minerali che possono essere state aggiunte), inferiore o pari all'1,6 % per il riso, al 2,5 % per il frumento e la segala, al 3 % per l'orzo, al 4 % per il grano saraceno, al 5 % per l'avena ed al 2 % per gli altri cereali.

I germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati, rientrano comunque nella voce 11.02.

## RETTIFICHE

**Rettifica al regolamento (CEE) n. 2362/85 della Commissione, del 20 agosto 1985, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala**

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 223 del 21 agosto 1985)

A pagina 1 l'articolo 2 va letto come segue:

« Il presente regolamento entra in vigore il 21 agosto 1985 ».

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2379/85 DELLA COMMISSIONE****del 21 agosto 1985****che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1482/85 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, seconda frase,considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio sono state fissate dal regolamento (CEE) n. 2327/85 <sup>(3)</sup>;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2327/85 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare le restituzioni all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1785/81, come tali e non denaturati, fissate nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2327/85, modificate conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 22 agosto 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 agosto 1985.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

<sup>(1)</sup> GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

<sup>(2)</sup> GU n. L 151 del 10. 6. 1985, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 218 del 15. 8. 1985, pag. 13.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 21 agosto 1985, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali

(ECU)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo della restituzione	
		per 100 kg	per 1 % di contenuto in saccarosio e per 100 kg netti del prodotto in questione
17.01	Zuccheri di barbabietole e di canna, allo stato solido :		
	A. Zuccheri bianchi ; zuccheri aromatizzati o colorati :		
	(I) Zuccheri bianchi :		
	(a) zuccheri canditi	42,03	
	(b) altri	40,97	
	(II) Zuccheri aromatizzati o colorati		0,4203
	B. Zuccheri greggi :		
	II. altri :		
	(a) zuccheri canditi	38,66 <sup>(1)</sup>	
	(b) altri zuccheri greggi	37,67 <sup>(1)</sup>	

<sup>(1)</sup> Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 766/68.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2380/85 DELLA COMMISSIONE****del 21 agosto 1985****che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la diciassettesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente supplementare di cui al regolamento (CEE) n. 2384/84**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1482/85 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, primo capoverso, lettera b),considerando che in conformità al regolamento (CEE) n. 2384/84 della Commissione, del 14 agosto 1984, relativo ad una gara permanente supplementare per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco <sup>(3)</sup>, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero;

considerando che, in base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2384/84, un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale;

considerando che dopo esame delle offerte è opportuno adottare, per la diciassettesima gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1;

considerando che il comitato di gestione per lo zucchero non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per la diciassettesima gara parziale di zucchero bianco effettuata ai sensi del regolamento (CEE) n. 2384/84, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato a 43,297 ECU per 100 chilogrammi.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 22 agosto 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 agosto 1985.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*<sup>(1)</sup> GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.<sup>(2)</sup> GU n. L 151 del 10. 6. 1985, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 221 del 18. 8. 1984, pag. 16.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2381/85 DELLA COMMISSIONE****del 21 agosto 1985****che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero greggio per la quindicesima gara parziale effettuata nel quadro della gara permanente supplementare prevista dal regolamento (CEE) n. 2385/84**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1482/85 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, primo capoverso, lettera b),

considerando che, in conformità al regolamento (CEE) n. 2385/84 della Commissione, del 14 agosto 1984, relativo ad una gara permanente supplementare per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero greggio <sup>(3)</sup>, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero ;

considerando che, in base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2385/84, un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale ;

considerando che dopo esame delle offerte è opportuno adottare, per la quindicesima gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1 ;

considerando che il comitato di gestione per lo zucchero non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

Per la quindicesima gara parziale di zucchero greggio effettuata ai sensi del regolamento (CEE) n. 2385/84, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato a 39,720 ECU per 100 chilogrammi.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 22 agosto 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 agosto 1985.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

<sup>(1)</sup> GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

<sup>(2)</sup> GU n. L 151 del 10. 6. 1985, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 221 del 18. 8. 1984, pag. 21.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2382/85 DELLA COMMISSIONE****del 21 agosto 1985****che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la seconda gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente principale di cui al regolamento (CEE) n. 2236/85**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1482/85 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, primo capoverso, lettera b),

considerando che in conformità al regolamento (CEE) n. 2236/85 della Commissione, del 29 luglio 1985, relativo ad una gara permanente principale per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco <sup>(3)</sup>, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero;

considerando che, in base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2236/85, un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale;

considerando che dopo esame delle offerte è opportuno adottare, per la seconda gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1;

considerando che il comitato di gestione per lo zucchero non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per la seconda gara parziale di zucchero bianco effettuata ai sensi del regolamento (CEE) n. 2236/85, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato a 43,006 ECU per 100 chilogrammi.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 22 agosto 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 agosto 1985.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

<sup>(1)</sup> GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

<sup>(2)</sup> GU n. L 151 del 10. 6. 1985, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 209 del 6. 8. 1985, pag. 19.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2383/85 DELLA COMMISSIONE**  
**del 21 agosto 1985**  
**che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
 visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 231/85<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 27, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 1223/83 del Consiglio, del 20 maggio 1983, relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1297/85<sup>(4)</sup>,

visto il regolamento (CEE) n. 1569/72 del Consiglio, del 20 luglio 1972, che prevede misure speciali per i semi di colza, di ravizzone e di girasole<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1474/84<sup>(6)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che l'importo dell'integrazione prevista all'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1121/85<sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2333/85<sup>(8)</sup>;

considerando che il prezzo indicativo e le maggiorazioni mensili del prezzo indicativo dei semi di girasole per la campagna di commercializzazione 1985/1986 sono stati fissati dai regolamenti (CEE) n. 1489/85<sup>(9)</sup> e (CEE) n. 1490/85<sup>(10)</sup>,

considerando che, in mancanza del prezzo indicativo valevole per la campagna 1985/1986 per il colza e il ravizzone e in mancanza della maggiorazione mensile valida per i mesi di settembre, ottobre, novembre, dicembre 1985 e gennaio 1986 per il colza e il ravizzone, l'importo dell'integrazione, in caso di fissazione anticipata per i mesi d'agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre 1985 e gennaio 1986 per il colza e il ravizzone ha potuto essere calcolato solo provvisoriamente sulla base del prezzo indicativo e della maggiorazione mensile proposti da ultimo dalla Commissione al Consiglio per la campagna 1985/1986; che detto importo deve quindi essere applicato solo provvisoriamente e che dovrà essere confermato o sostituito quando il prezzo indicativo della campagna 1985/1986 sarà noto;

considerando che, per il periodo dal 7 al 13 agosto 1985, per talune monete:

- per il mese corrente, il divario di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1569/72 si scosta di oltre un punto dalla percentuale considerata per la fissazione precedente;
- per taluni mesi a termine, lo scarto di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1569/72 supera lo 0,5%; che tale scarto, per taluni importi differenziali a termine, si scosta di oltre un punto dalla percentuale considerata per la fissazione precedente;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1121/85 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare l'importo dell'integrazione attualmente in vigore conformemente agli allegati al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Gli importi dell'integrazione e i tassi di cambio previsti dall'articolo 33, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 2681/83<sup>(9)</sup> sono fissati negli allegati.

2. Tuttavia l'importo dell'integrazione in caso di fissazione anticipata, per i mesi d'agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre 1985 e gennaio 1986 per il colza e il ravizzone sarà confermato o sostituito con effetto dal 22 agosto 1985 per tener conto del prezzo indicativo fissato per questi prodotti per la campagna 1985/1986 e dell'importo della maggiorazione mensile per i mesi di settembre, ottobre, novembre, dicembre 1985 e gennaio 1986 per il colza e il ravizzone.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 22 agosto 1985.

<sup>(1)</sup> GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

<sup>(2)</sup> GU n. L 26 del 31. 1. 1985, pag. 12.

<sup>(3)</sup> GU n. L 132 del 21. 5. 1983, pag. 33.

<sup>(4)</sup> GU n. L 137 del 27. 5. 1985, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 167 del 25. 7. 1972, pag. 9.

<sup>(6)</sup> GU n. L 143 del 30. 5. 1984, pag. 4.

<sup>(7)</sup> GU n. L 118 dell'1. 5. 1985, pag. 32.

<sup>(8)</sup> GU n. L 218 del 15. 8. 1985, pag. 18.

<sup>(9)</sup> GU n. L 151 del 10. 6. 1985, pag. 13.

<sup>(10)</sup> GU n. L 151 del 10. 6. 1985, pag. 14.

<sup>(11)</sup> GU n. L 266 del 28. 9. 1983, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 agosto 1985.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

---

## ALLEGATO I

## Aiuti ai semi di colza e di ravizzone

(Importi per 100 kg)

	Corrente	1° mese	2° mese	3° mese	4° mese	5° mese
1. Aiuti nominali (ECU):	18,870 (1)	20,696 (1)	21,012 (1)	21,532 (1)	22,138 (1)	22,265 (1)
2. Aiuti finali:						
Semi raccolti e trasformati in:						
— R.f. di Germania (DM)	46,88 (1)	51,14 (1)	51,94 (1)	53,34 (1)	54,78 (1)	55,63 (1)
— Paesi Bassi (Fl)	52,82 (1)	57,63 (1)	58,49 (1)	60,07 (1)	61,69 (1)	62,58 (1)
— UEBL (FB/Flux)	875,79 (1)	960,54 (1)	975,20 (1)	998,30 (1)	1 026,43 (1)	1 024,47 (1)
— Francia (FF)	129,21 (1)	142,14 (1)	143,92 (1)	146,81 (1)	151,06 (1)	151,90 (1)
— Danimarca (Dkr)	158,79 (1)	174,16 (1)	176,82 (1)	181,19 (1)	186,29 (1)	186,80 (1)
— Irlanda (£ Irl)	14,155 (1)	15,524 (1)	15,757 (1)	16,099 (1)	16,554 (1)	16,531 (1)
— Regno Unito (£)	12,255 (1)	13,357 (1)	13,557 (1)	13,878 (1)	14,251 (1)	14,158 (1)
— Italia (Lit)	25 862 (1)	28 665 (1)	28 911 (1)	29 482 (1)	30 388 (1)	30 304 (1)
— Grecia (Dra)	1 755,66 (1)	1 950,86 (1)	1 981,90 (1)	2 035,12 (1)	2 097,69 (1)	2 108,19 (1)

(1) Sulla base dell'ultima proposta della Commissione relativa al prezzo indicativo e fatta salva la decisione del Consiglio.

## ALLEGATO II

## Aiuti ai semi di girasole

(Importi per 100 kg)

	Corrente	1° mese	2° mese	3° mese	4° mese
1. Aiuti nominali (ECU):	26,210	26,327	27,313	27,928	28,858
2. Aiuti finali:					
Semi raccolti e trasformati in:					
— R.f. di Germania (DM)	64,63	64,90	67,25	68,91	71,11
— Paesi Bassi (Fl)	72,82	73,13	75,75	77,61	80,08
— UEBL (FB/Flux)	1 216,45	1 221,88	1 267,65	1 294,99	1 338,17
— Francia (FF)	180,22	181,05	187,53	190,96	197,52
— Danimarca (Dkr)	220,56	221,54	229,84	235,01	242,84
— Irlanda (£ Irl)	19,660	19,748	20,483	20,889	21,587
— Regno Unito (£)	16,872	16,941	17,544	17,924	18,493
— Italia (Lit)	36 465	36 644	37 894	38 574	39 981
— Grecia (Dra)	2 483,91	2 496,63	2 599,91	2 662,85	2 760,04

## ALLEGATO III

## Corso dell'ECU da utilizzare per la conversione degli aiuti finali nella moneta del paese di trasformazione quando quest'ultimo non è il paese di produzione

(Valore di 1 ECU)

	Corrente	1° mese	2° mese	3° mese	4° mese	5° mese
DM	2,223180	2,215390	2,207340	2,199860	2,199860	2,179080
Fl	2,501310	2,495660	2,489290	2,483310	2,483310	2,465220
FB/Flux	45,163300	45,201300	45,238800	45,297400	45,297400	45,429700
FF	6,808930	6,828990	6,854560	6,876080	6,876080	6,944620
Dkr	8,056130	8,055590	8,050660	8,048310	8,048310	8,046900
£ Irl	0,715198	0,716509	0,717206	0,718223	0,718223	0,720498
£	0,575481	0,577014	0,578053	0,579064	0,579064	0,581492
Lit	1 494,47	1 499,37	1 505,67	1 511,68	1 511,68	1 529,33
Dra	104,59920	104,60600	104,60130	104,63480	104,63480	104,72370

## II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

## COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 10 luglio 1985

che modifica la decisione 82/736/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'elenco degli stabilimenti della Svezia, in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità

(85/387/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi<sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 83/91/CEE<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1 e l'articolo 18, paragrafo 1,

vista la direttiva 77/96/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente la ricerca delle trichine all'importazione dai paesi terzi di carni fresche provenienti da animali domestici della specie suina<sup>(3)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 84/319/CEE<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 4,

considerando che l'elenco degli stabilimenti della Svezia, in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità, è stato fissato inizialmente con decisione 82/736/CEE del Consiglio<sup>(5)</sup>, modificata da ultimo dalla decisione 85/39/CEE della Commissione<sup>(6)</sup>;

considerando che da un'ispezione di routine, eseguita in base all'articolo 5 della direttiva 72/462/CEE e all'articolo 3, paragrafo 1, della decisione 83/196/CEE della Commissione, dell'8 aprile 1983, relativa ai controlli sul posto effettuati nel quadro del regime applicabile alle importazioni di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi<sup>(7)</sup>, è emerso che in taluni stabilimenti il

livello igienico è mutato rispetto all'ispezione precedente;

considerando che dalla stessa ispezione è risultato che alcuni stabilimenti rispondono ai requisiti dell'articolo 2 della direttiva 77/96/CEE; che possono quindi essere autorizzati ad eseguire l'esame per accertare la presenza di trichine nelle carni fresche suine;

considerando che è necessario modificare corrispondentemente l'elenco degli stabilimenti;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

L'allegato della decisione 82/736/CEE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

*Articolo 2*

Gli stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 1985.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

(1) GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.

(2) GU n. L 59 del 5. 3. 1983, pag. 34.

(3) GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 67.

(4) GU n. L 167 del 27. 6. 1984, pag. 34.

(5) GU n. L 311 dell'8. 11. 1982, pag. 18.

(6) GU n. L 16 del 19. 1. 1985, pag. 43.

(7) GU n. L 108 del 26. 4. 1983, pag. 18.

## ALLEGATO

## ELENCO DEGLI STABILIMENTI IN PROVENIENZA DAI QUALI LE IMPORTAZIONI DI CARNI FRESCHE SONO AUTORIZZATE SENZA LIMITAZIONI DI TEMPO

Numero	Stabilimento	Indirizzo
<b>I. CARNE BOVINA</b>		
<b>A. Macelli e laboratori di sezionamento</b>		
51-462	Scan KLS	Kalmar
62-298	Scan Väst	Varberg
78-294	Farmek	Visby
80-279	Kristianstad-Blekinge slakteriförening	Kristianstad
93-422	Jönköpings läns slakteriförening	Sävsjö
<b>B. Macelli</b>		
7	Helsingborgs off. slakthus	Helsingborg
44	Kronobergs läns slakteriförening	Alvesta
81	Scan Väst	Skara
82	A. J. Dahlbergs Slakteri AB	Bralanda
<b>C. Laboratori di sezionamento</b>		
203	Meat Master AB	Svalöv
237	Gunnar Dafgård AB	Källby
292	Arne Persson Livs AB	Helsingborg
296	Fyra Styckare AB	Johanneshov
444	Styckmastaren KB	Västervik
487	Rimfo AB	Johanneshov
<b>II. CARNE SUINA (1)</b>		
<b>A. Macelli e laboratori di sezionamento</b>		
51-462 T	Scan KLS	Kalmar
52-283 T	Skaneek	Tomelilla
56-288 T	Skaneek	Halmstad
62-298 T	Scan Väst	Varberg
78-294 T	Farmek	Visby
80-279 T	Kristianstad-Blekinge slakteriförening	Kristianstad
<b>B. Macelli</b>		
7 T	Helsingborgs off. slakthus	Helsingborg
44 T	Kronobergs läns slakteriförening	Alvesta
65 T	Eslövs Slakteri AB	Eslöv
75 T	Bröderna Gustavssons Slakteri AB	Lovene
81 T	Scan Väst	Skara
82 T	A. J. Dahlbergs Slakteri AB	Bralanda
93 T	Jönköpings läns slakteriförening	Sävsjö

(1) Gli stabilimenti con la menzione « T » sono autorizzati ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 77/96/CEE ad eseguire l'esame inteso ad accertare la presenza di trichine, di cui all'articolo 2 della direttiva citata.

Numero	Stabilimento	Indirizzo
<b>C. Laboratori di sezionamento</b>		
203	Meat Master AB	Svarlöv
208	Gubbanges Kött och Fläsk	Johanneshov
237	Gunnar Dafgård AB	Källby
240	AB Lords Livsmedel	Helsingborg
292	Arne Persson Livs AB	Helsingborg
296	Fyra Styckare AB	Johanneshov
299	AB Primefood	Ystad
417	Apes Slakteri AB	Johanneshov
461	AB Samfod	Malmö
481	Mårtensson AB	Johanneshov
487	Rimfo AB	Johanneshov

**III. DEPOSITI FRIGORIFERI**  
(Solamente carne congelata e imballata)

244	Ystads Fryshus AB	Ystad
248	Frigoscandia	Helsingborg
253	Frigoscandia	Johanneshov
255	Västsvenska Kylhus AB	Göteborg
259	AB Stockholms Kylhus	Stockholm
402	Frigoscandia	Göteborg
439	Frigoscandia	Staffanstorps
447	Scan KLS	Kalmar
450	AB Empaco	Åhus
452	Skara Fryshus AB	Skara
454	Syd Frys AB	Mörarp
455	AB Kristianstads Fryshus	Kristianstad
469	Cold Stores i Eslöv AB	Eslöv
470	AB Stockholms Kylhus	Handen
482	Frigoscandia	Jordbro
485	AB Gotlandsfrysen	Visby

**ELENCO DEGLI STABILIMENTI IN PROVENIENZA DAI QUALI LE CARNI  
FRESCHE POSSONO ESSERE INTRODOTTE NEL TERRITORIO DELLA COMUNITÀ  
FINO AD UNA DATA PRESTABILITA**

Numero	Stabilimento	Indirizzo
<b>I. CARNE BOVINA</b>		
<b>Macello e laboratorio di sezionamento</b>		
108-404 (1)	Lindhals Slakteri AB	Aneby

(1) Fino al 26 luglio 1985.

Numero	Stabilimento	Indirizzo
<b>II. CARNE SUINA <sup>(1)</sup></b>		
<b>Macello e laboratorio di sezionamento</b>		
108-404 <sup>(2)</sup>	Lindhals Slakteri AB	Aneby
<b>Macello</b>		
66 T <sup>(3)</sup>	Bröderna Karlssons Slakteri AB	Vara

<sup>(1)</sup> Gli stabilimenti con la menzione « T » sono autorizzati ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 77/96/CEE ad eseguire l'esame inteso ad accertare la presenza di trichine, di cui all'articolo 2 della direttiva citata.

<sup>(2)</sup> Fino al 26 luglio 1985.

<sup>(3)</sup> Fino al 15 gennaio 1986.

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 10 luglio 1985

che modifica la decisione 82/735/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'elenco degli stabilimenti della Bulgaria in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità

(85/388/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi <sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 83/91/CEE <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1 e l'articolo 18, paragrafo 1,

vista la direttiva 77/96/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente la ricerca delle trichine all'importazione dei paesi terzi di carni fresche provenienti da animali domestici della specie suina <sup>(3)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 84/319/CEE <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 4,

considerando che l'elenco degli stabilimenti della Bulgaria in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità è stato fissato con decisione 82/735/CEE del Consiglio <sup>(5)</sup>, modificata da ultimo dalla decisione 84/427/CEE della Commissione <sup>(6)</sup>;

considerando che da un'ispezione di routine, eseguita in base all'articolo 5 della direttiva 72/462/CEE e all'articolo 3, paragrafo 1, della decisione 83/196/CEE della Commissione, dell'8 aprile 1983, relativa ai controlli sul posto effettuati nel quadro del regime applicabile alle importazioni di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi <sup>(7)</sup>, è emerso che in uno stabilimento il livello igienico è mutato rispetto all'ispezione precedente;

considerando che dalla stessa ispezione è risultato che uno stabilimento risponde ai requisiti dell'articolo 2 della direttiva 77/96/CEE; che può quindi essere autorizzato ad eseguire l'esame per accertare la presenza di trichine nelle carni fresche suine;

considerando che è necessario modificare corrispondentemente l'elenco degli stabilimenti;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

L'allegato della decisione 82/735/CEE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

*Articolo 2*

Gli stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 1985.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

<sup>(1)</sup> GU n. L 302 del 31. 1972, pag. 28.

<sup>(2)</sup> GU n. L 59 del 5. 3. 1983, pag. 34.

<sup>(3)</sup> GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 67.

<sup>(4)</sup> GU n. L 167 del 27. 6. 1984, pag. 34.

<sup>(5)</sup> GU n. L 311 dell'8. 11. 1982, pag. 16.

<sup>(6)</sup> GU n. L 238 del 6. 9. 1984, pag. 41.

<sup>(7)</sup> GU n. L 108 del 26. 4. 1983, pag. 18.

*ALLEGATO***ELENCO DEGLI STABILIMENTI IN PROVENIENZA DAI QUALI LE IMPORTAZIONI DI CARNI FRESCHE SONO AUTORIZZATE SENZA LIMITAZIONI DI TEMPO**

Numero d'autorizzazione	Stabilimento	Indirizzo
-------------------------	--------------	-----------

**I. CARNI SUINE****Macello**

28	Rodopa Svichtov	Svichtov
----	-----------------	----------

**II. CARNI OVINE****Macello**

28	Rodopa Svichtov	Svichtov
----	-----------------	----------

**ELENCO DEGLI STABILIMENTI IN PROVENIENZA DAI QUALI LE CARNI FRESCHE POSSONO ESSERE INTRODOTTE NEL TERRITORIO DELLA COMUNITÀ FINO AD UNA DATA PRESTABILITA**

Numero d'autorizzazione	Stabilimento	Indirizzo
-------------------------	--------------	-----------

**I. CARNI SUINE <sup>(1)</sup>****Macello e laboratorio di sezionamento**

26 T <sup>(2)</sup>	Kombinat Rodopa Sliven	Sliven
---------------------	------------------------	--------

<sup>(1)</sup> Gli stabilimenti con la menzione « T » sono autorizzati ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 77/96/CEE ad eseguire l'esame inteso ad accertare la presenza di trichine, di cui all'articolo 2 della direttiva citata.

<sup>(2)</sup> Fino al 15 gennaio 1986, con l'eccezione delle frattaglie che sono immediatamente escluse.

**II. CARNI OVINE****Macello**

26 <sup>(1)</sup>	Kombinat Rodopa Sliven	Sliven
-------------------	------------------------	--------

<sup>(1)</sup> Fino al 26 luglio 1985.

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 15 luglio 1985

che modifica la decisione 82/732/CEE per quanto riguarda l'elenco degli stabilimenti della Cecoslovacchia, in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità

(85/389/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi <sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 83/91/CEE <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, e l'articolo 18, paragrafo 1,

vista la direttiva 77/96/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente la ricerca delle trichine all'importazione dei paesi terzi di carni fresche provenienti da animali domestici della specie suina <sup>(3)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 84/319/CEE <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 4,

considerando che l'elenco degli stabilimenti della Cecoslovacchia, in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità, è stato fissato inizialmente con decisione 82/732/CEE del Consiglio <sup>(5)</sup>, modificata da ultimo dalla decisione 84/228/CEE della Commissione <sup>(6)</sup>;

considerando che da un'ispezione di routine, eseguita in base all'articolo 5 della direttiva 72/462/CEE e all'articolo 3, paragrafo 1, della decisione 83/196/CEE della Commissione, dell'8 aprile 1983, relativa ai controlli sul posto effettuati nel quadro del regime applicabile alle importazioni di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi <sup>(7)</sup>, è emerso che in taluni stabilimenti il livello igienico è mutato rispetto all'ispezione precedente;

considerando che dalla stessa ispezione è risultato che alcuni stabilimenti rispondono ai requisiti dell'articolo 2 della direttiva 77/96/CEE; che possono quindi essere autorizzati ad eseguire l'esame per accertare la presenza di trichine nelle carni fresche suine;

considerando che è necessario modificare corrispondentemente l'elenco degli stabilimenti;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

L'allegato della decisione 82/732/CEE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

*Articolo 2*

Gli stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 1985.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

(1) GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.

(2) GU n. L 59 del 5. 3. 1983, pag. 34.

(3) GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 67.

(4) GU n. L 167 del 27. 6. 1984, pag. 34.

(5) GU n. L 311 dell'8. 11. 1982, pag. 7.

(6) GU n. L 105 del 18. 4. 1984, pag. 23.

(7) GU n. L 108 del 26. 4. 1983, pag. 18.

## ALLEGATO

## LISTA DEGLI STABILIMENTI IN PROVENIENZA DAI QUALI LE IMPORTAZIONI DI CARNI FRESCHE SONO AUTORIZZATE SENZA LIMITAZIONI DI TEMPO

N. di stabilimento	Stabilimento	Indirizzo
<b>I. CARNE BOVINA</b>		
<b>A. Macello e laboratorio di sezionamento</b>		
12	Jihocesky Prumysl Masny	Studena
<b>B. Macello</b>		
43	Stredoslovensky Mäsovy Priemysel	Prievidza
<b>II. CARNE SUINA <sup>(1)</sup></b>		
<b>A. Macello e laboratorio di sezionamento</b>		
12 T	Jihocesky Prumysl Masny	Studena
<b>B. Macello</b>		
43	Stredoslovensky Mäsovy Priemysel	Prievidza
<sup>(1)</sup> Gli stabilimenti con la menzione « T » sono autorizzati ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 77/96/CEE ad eseguire l'esame inteso ad accertare la presenza di trichine, di cui all'articolo 2 della direttiva citata.		
<b>III. DEPOSITI FRIGORIFERI</b>		
5 73	Jihocesky Prumysl Masny Mrazirny	Pisek Dasice

## LISTA DEGLI STABILIMENTI IN PROVENIENZA DAI QUALI LE CARNI FRESCHE POSSONO ESSERE INTRODOTTE NEL TERRITORIO DELLA COMUNITÀ FINO AD UNA DATA PRESTABILITA

N. di stabilimento	Stabilimento	Indirizzo
<b>I. CARNE BOVINA</b>		
<b>A. Macello e laboratorio di sezionamento</b>		
82 <sup>(1)</sup>	Zapadoscesky Prumysl Masny	Klatovy (Klattau)
<b>B. Laboratori di sezionamento</b>		
14 <sup>(1)</sup> 38 <sup>(1)</sup>	Zapadoslovensky Mäsovy Priemysel Vychodoslovensky Mäsovy Priemysel	Nitra Kosice (Kaschau)

<sup>(1)</sup> Fino al 15 gennaio 1986.

N. di stabilimento	Stabilimento	Indirizzo
--------------------	--------------	-----------

## II. CARNE OVINA

**Macello**

45 <sup>(1)</sup>	Vychodoslovensky Mäsovy Priemysel	Sabinov
-------------------	-----------------------------------	---------

<sup>(1)</sup> Fino al 15 gennaio 1986.

III. CARNE SUINA <sup>(1)</sup>**A. Macello e laboratorio di sezionamento**

82 <sup>(2)</sup>	Zapadoscesky Prumysl Masny	Klatovy (Klattau)
-------------------	----------------------------	-------------------

**B. Laboratori di sezionamento**

14 <sup>(2)</sup>	Zapadoslovensky Mäsovy Priemysel	Nitra
38 <sup>(2)</sup>	Vychodoslovensky Mäsovy Priemysel	Kosice (Kaschau)

<sup>(1)</sup> Gli stabilimenti con la menzione « T » sono autorizzati ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 77/96/CEE ad eseguire l'esame inteso ad accertare la presenza di trichine, di cui all'articolo 2 della direttiva citata.

<sup>(2)</sup> Fino al 15 gennaio 1986.

**DECISIONE DELLA COMMISSIONE**

del 15 luglio 1985

**che modifica la decisione 82/733/CEE per quanto riguarda l'elenco degli stabilimenti dell'Ungheria, in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità**

(85/390/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dalla direttiva 83/91/CEE <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, e l'articolo 18, paragrafo 1,vista la direttiva 77/96/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente la ricerca delle trichine all'importazione dei paesi terzi di carni fresche provenienti da animali domestici della specie suina <sup>(3)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 84/319/CEE <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 4,considerando che l'elenco degli stabilimenti dell'Ungheria, in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità è stato fissato inizialmente con decisione 82/733/CEE del Consiglio <sup>(5)</sup>, modificata da ultimo dalla decisione 84/234/CEE della Commissione <sup>(6)</sup>;considerando che da un'ispezione di routine, eseguita in base all'articolo 5 della direttiva 72/462/CEE e all'articolo 3, paragrafo 1, della decisione 83/196/CEE della Commissione, dell'8 aprile 1983, relativa ai controlli sul posto effettuati nel quadro del regime applicabile alle importazioni di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi <sup>(7)</sup>, è emerso che in taluni stabilimenti il livello igienico è mutato rispetto all'ispezione precedente;

considerando che dalla stessa ispezione è risultato che alcuni stabilimenti rispondono ai requisiti dell'articolo 2 della direttiva 77/96/CEE; che possono quindi essere autorizzati ad eseguire l'esame per accertare la presenza di trichine nelle carni fresche suine;

considerando che è necessario modificare corrispondentemente l'elenco degli stabilimenti;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

L'allegato della decisione 82/733/CEE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

*Articolo 2*

Gli stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 1985.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*<sup>(1)</sup> GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.<sup>(2)</sup> GU n. L 59 del 5. 3. 1983, pag. 34.<sup>(3)</sup> GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 67.<sup>(4)</sup> GU n. L 167 del 27. 6. 1984, pag. 34.<sup>(5)</sup> GU n. L 311 dell'8. 11. 1982, pag. 10.<sup>(6)</sup> GU n. L 120 del 5. 5. 1984, pag. 22.<sup>(7)</sup> GU n. L 108 del 26. 4. 1983, pag. 18.

## ALLEGATO

## LISTA DEGLI STABILIMENTI IN PROVENIENZA DAI QUALI LE IMPORTAZIONI DI CARNI FRESCHE SONO AUTORIZZATE SENZA LIMITAZIONI DI TEMPO

Numero di stabilimento	Stabilimento	Indirizzo
<b>I. CARNE BOVINA</b>		
<b>A. Macelli e laboratori di sezionamento</b>		
5	Gyulai Huskombinat	Gyula
6	Papai Huskombinat	Papa
11	Miskolci Huskombinat	Miskolc
18	Vas megyei Allatforgalmi es Husipari Vallalat Szombathelyi Gyara	Szombathely
64	Szekszardi Huskombinat	Szekszard
<b>B. Macelli</b>		
35	Zala megyei Allatforgalmi es Husipari Vallalat, Zalaegerszegi Gyara	Zalaegerszeg
<b>II. CARNE OVINA</b>		
<b>Macelli</b>		
49	Hortobagyi A.G. Export Juhvagohid	Hortobagy
<b>III. CARNE SUINA (1)</b>		
<b>A. Macelli e laboratori di sezionamento</b>		
5 T	Gyulai Huskombinat	Gyula
6 T	Papai Huskombinat	Papa
7	Szegedi Szalamigyar es Huskombinat	Szeged
10 T	Győr-Sopron megyei Allatforgalmi es Husipari Vallalat Kapuvari Gyara	Kapuvar
11 T	Miskolci Huskombinat	Miskolc
18 T	Vas megyei Allatforgalmi es Husipari Vallalat Szombathelyi Gyara	Szombathely
61 T	Bacskai Husipari Közös Vallalat	Baja
62 T	Kaposvari Huskombinat	Kaposvar
64 T	Szekszardi Huskombinat	Szekszard
<b>B. Laboratori di sezionamento</b>		
56	Budapesti Husipari Vallalat I. sz. Gyara Export Darabolo Üzeme	Budapest

(1) Gli stabilimenti con la menzione « T » sono autorizzati ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 77/96/CEE ad eseguire l'esame inteso ad accertare la presenza di trichine, di cui all'articolo 2 della direttiva citata.

Numero di stabilimento	Stabilimento	Indirizzo
<b>IV. DEPOSITI FRIGORIFERI</b>		
13	Magyar Hütoipari Vallalat Szekesfehervari Gyara	Szekesfehervar
26	Magyar Hütoipari Vallalat Miskolci Gyara	Miskolc
30 <sup>(1)</sup>	Magyar Hütoipari Vallalat Bajai Gyara	Baja
55	Magyar Hütoipari Vallalat Dunakeszi Gyara	Dunakeszi
63	Magyar Hütoipari Vallalat Zalaegerszegi Gyara	Zalaegerszeg

<sup>(1)</sup> Solamente carne imballata.

**LISTA DEGLI STABILIMENTI IN PROVENIENZA DAI QUALI LE CARNI FRESCHE POSSONO ESSERE INTRODOTTE NEL TERRITORIO DELLA COMUNITÀ FINO AD UNA DATA PRESTABILITA**

Numero di stabilimento	Stabilimento	Indirizzo
<b>CARNE SUINA <sup>(1)</sup></b>		
<b>Macello</b>		
46 T <sup>(2)</sup>	Szolnok-Kispesti Sertésfeldolgozo Gazdasagi Tarsasag	Budapest

<sup>(1)</sup> Gli stabilimenti con la menzione « T » sono autorizzati ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 77/96/CEE ad eseguire l'esame inteso ad accertare la presenza di trichine, di cui all'articolo 2 della direttiva citata.

<sup>(2)</sup> Fino al 15 gennaio 1986.

**SESTA DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE**

del 16 luglio 1985

**che adegua al progresso tecnico gli allegati II, III, IV, V e VI della direttiva 76/768/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative ai prodotti cosmetici**

(85/391/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative ai prodotti cosmetici <sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 84/415/CEE <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

considerando che, al fine di proteggere la salute pubblica, è opportuno vietare l'impiego nei prodotti cosmetici di taluni eteri dell'idrochinone ;

considerando che, sulla base delle più recenti ricerche scientifiche e tecniche, possono essere ammessi nei prodotti, entro certi limiti e a determinate condizioni, l'uso del disolfuro di selenio negli shampoo antiforfora e, definitivamente, l'uso di taluni complessi di alluminio e di zirconio come antisudoriferi ;

considerando che che taluni conservanti possono cedere formaldeide e che occorre pertanto sottoporre i prodotti finiti che li contengono alle condizioni di etichettatura fissate per la formaldeide ;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive volte all'eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi nel settore dei prodotti cosmetici,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

*Articolo 1*

La direttiva 76/768/CEE è modificata come segue :

## 1. All'allegato II,

- la menzione « allegato IV (parte prima) », che figura al numero 167, è sostituita con la menzione « allegato VII (parte seconda) » ;
- il numero d'ordine 178 è sostituito da :  
« 178. 4-Benzilossifenolo, 4-metossifenolo e 4-etossifenolo » ;
- il numero d'ordine 297 è sostituito da :  
« 297. Selenio e suoi composti, ad eccezione del disolfuro di selenio, alle condizioni previste nell'allegato III, parte prima, numero 49 ».

## 2. All'allegato III, parte prima, sono aggiunti i seguenti numeri d'ordine :

<sup>(1)</sup> GU n. L 262 del 27. 9. 1976, pag. 169.

<sup>(2)</sup> GU n. L 228 del 25. 8. 1984, pag. 31.

a	b	c	d	e	f
49	Disolfuro di selenio	Shampoo antiforfora	1 %		— Contiene disolfuro di selenio — Evitare il contatto con gli occhi e la pelle lesa
50	Idrossicloruro di alluminio e di zirconio idrati $Al_xZr(OH)_yCl_z$ e loro complessi con la glicina	Antisudoriferi	20 % di idrossicloruro di alluminio e di zirconio anidro 5,4 % di zirconio	1. Il rapporto tra il numero di atomi di alluminio e di zirconio deve essere compreso tra 2 e 10. 2. Il rapporto tra il numero di atomi di (Al+Zr) e di cloro deve essere compreso tra 0,9 e 2,1. 3. Vietato nei generatori aerosol (« spray »).	Non applicare sulla cute irritata o lesa

3. All'allegato IV, parte prima, la rubrica n. 7 è soppressa.

4. All'allegato V, il testo del punto 6 è sostituito dal testo seguente :

« 6. Zirconio e suoi composti, esclusi i complessi che figurano con il numero d'ordine 50 nell'allegato III (parte prima), le lacche, i pigmenti o i sali di zirconio dei coloranti che figurano con il riferimento <sup>(5)</sup> nell'allegato III (parte seconda) e nell'allegato IV (parte seconda) ».

5. All'allegato VI,

— al preambolo è aggiunto il punto 5 seguente :

« 5. Tutti i prodotti finiti contenenti formaldeide o sostanze che figurano nel presente allegato e che liberano formaldeide devono obbligatoriamente indicare sull'etichetta la dicitura : « contiene formaldeide, qualora la concentrazione di formaldeide nel prodotto finito superi lo 0,05 % ».

— l'avvertenza « contiene formaldeide », che figura nella colonna (e) è soppressa per la sostanza n. 5 della parte prima e le sostanze n. 39, 44, 50 della parte seconda ;

— le concentrazioni massime autorizzate, riportate nella colonna (c) per le sostanze n. 39, 44 e 50 della parte seconda sono sostituite rispettivamente da 1 %, 0,15 % e 0,6 % ;

— la nota <sup>(2)</sup> in calce alla parte prima e la nota <sup>(1)</sup> in calce alla parte seconda sono soppresse.

#### Articolo 2

Gli stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 1986. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

#### Articolo 3

Gli stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 1985.

*Per la Commissione*

Stanley CLINTON DAVIS

*Membro della Commissione*

**DECISIONE DELLA COMMISSIONE**

del 16 luglio 1985

**recante settima modifica della decisione 85/163/CEE relativa a talune misure di protezione contro l'afta epizootica in Italia**

(85/392/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina<sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 85/320/CEE<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 9,vista la direttiva 72/461/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di carni fresche<sup>(3)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 85/322/CEE<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 8,vista la direttiva 80/215/CEE del Consiglio, del 22 gennaio 1980, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carni<sup>(5)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 85/321/CEE<sup>(6)</sup>, in particolare l'articolo 7,

considerando che un'afta epizootica si è manifestata in Italia; che questa epizoozia è tale da rappresentare un pericolo per il patrimonio zootecnico degli altri stati membri, dato il considerevole volume degli scambi, tanto di animali quanto di carni fresche e di taluni prodotti a base di carni;

considerando che, in conseguenza del manifestarsi di tale epizoozia, la Commissione ha adottato in particolare la decisione 85/163/CEE del 6 febbraio 1985, relativa a talune misure di protezione contro l'afta epizootica in Italia<sup>(7)</sup>;

considerando che, grazie alle misure adottate ed alle azioni intraprese dalle autorità italiane, in particolare in materia di vaccinazione contro l'afta epizootica, la malattia è ormai confinata in talune parti circoscritte del territorio italiano;

considerando che è necessario adeguare la portata delle misure restrittive in funzione dell'evoluzione della

malattia e delle azioni intraprese dalle autorità italiane sul piano locale;

considerando che, per le misure restrittive concernenti le carni, l'Unità sanitaria locale può essere considerata, a titolo sperimentale, come unità territoriale di base;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La decisione 85/163/CEE della Commissione è modificata come segue:

1. Nell'articolo 1, paragrafo 2, la data del « 28 giugno 1985 » è sostituita dal « 16 luglio 1985 ».
2. Nell'articolo 2, paragrafo 3, la data del « 28 giugno 198 » è sostituita dal « 16 luglio 1985 ».
3. Nell'articolo 3, paragrafo 3, la data del « 28 giugno 1985 » è sostituita dal « 16 luglio 1985 ».
4. L'allegato è sostituito dall'allegato della presente decisione.

*Articolo 2*

Gli stati membri modificano le misure che applicano agli scambi, per renderle conformi alla presente decisione tre giorni dopo la sua notifica e ne informano immediatamente la Commissione.

*Articolo 3*

Gli stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 1985.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*<sup>(1)</sup> GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 1977/64.<sup>(2)</sup> GU n. L 168 del 28. 6. 1985, pag. 36.<sup>(3)</sup> GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 24.<sup>(4)</sup> GU n. L 168 del 28. 6. 1985, pag. 41.<sup>(5)</sup> GU n. L 47 del 21. 2. 1980, pag. 4.<sup>(6)</sup> GU n. L 168 del 28. 6. 1985, pag. 39.<sup>(7)</sup> GU n. L 63 del 2. 3. 1985, pag. 23.

*ALLEGATO*

1. Parti del territorio cui si applicano restrizioni agli scambi di animali vivi :
    - province di Avellino, Bari, Benevento, Campobasso, Caserta, Catanzaro, Cosenza, Ferrara, Foggia, Massa Carrara, Napoli, Taranto, Trento e Salerno ;
    - qualsiasi altra parte del territorio situata in una zona di 10 km di raggio attorno ad un focolaio di afta epizootica constatato dopo il 1° febbraio 1985.
  
  2. Parti del territorio cui si applicano restrizioni agli scambi di carni fresche e di prodotti a base di carne :
    - a) provincia di Bari, territorio dell'Unità sanitaria locale n. 18 : per le carni ottenute da animali macellati dopo il 3 giugno 1985 e per i prodotti a base di carne preparati con tali carni ;
    - b) provincia di Avellino, territorio delle Unità sanitarie locali n. 1 e n. 2 ; provincia di Catanzaro, territorio dell'Unità sanitaria locale n. 17 : per le carni ottenute da animali macellati dopo il 24 giugno 1985 e per i prodotti a base di carne preparati con tali carni ;
    - c) qualsiasi altra parte del territorio situata in una zona di 10 km di raggio attorno ad un focolaio di afta epizootica constatato dopo il 1° giugno 1985.
-

**DECISIONE DELLA COMMISSIONE****del 16 luglio 1985****recante quinta modifica della decisione 84/10/CEE relativa a talune misure di protezione contro la peste suina classica per quanto riguarda le carni suine fresche****(85/393/CEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/461/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di carni fresche <sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 85/322/CEE <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 8,considerando che in seguito all'espizzoozia di peste suina classica manifestatasi successivamente in talune parti del territorio della Comunità, il 10 gennaio 1984 il Consiglio ha adottato la decisione 84/10/CEE <sup>(3)</sup>, relativa a talune misure di protezione contro la peste suina classica per quanto concerne le carni suine fresche;

considerando che da allora l'evoluzione della malattia ha reso necessarie varie modifiche della portata territoriale delle misure applicate agli scambi intracomunitari di carni fresche;

considerando che è necessario modificare la portata territoriale delle misure per tener conto dell'evoluzione della malattia nella Repubblica federale di Germania;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La decisione 84/10/CEE è modificata come segue:

1. La menzione prevista dall'articolo 2 è sostituita dalla menzione:  
« Carni conformi alla decisione della Commissione del 16 luglio 1985 ».
2. Il testo dell'allegato è sostituito dall'allegato della presente decisione.

*Articolo 2*

Gli stati membri modificano le misure che applicano agli scambi per renderle conformi alla presente decisione e ne informano immediatamente la Commissione.

*Articolo 3*

Gli stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 1985.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*<sup>(1)</sup> GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 24.<sup>(2)</sup> GU n. L 168 del 28. 6. 1985, pag. 41.<sup>(3)</sup> GU n. L 11 del 14. 1. 1984, pag. 33.

*ALLEGATO***REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA**

- Il Kreis di Minden-Lübbecke.
- Il Kreis de Paderborn.
- Il Kreis di Diepholz.
- Nel resto del territorio, una zona di 2 km di raggio intorno a ogni focolaio di peste suina classica.

**REGNO DEI PAESI BASSI**

Una zona di 2 km di raggio intorno a ogni focolaio di peste suina classica.

---

**PARERE DELLA COMMISSIONE****del 17 luglio 1985****al Granducato del Lussemburgo relativo ad un progetto di regolamento granducale volto all'applicazione della direttiva 82/714/CEE del Consiglio, del 4 ottobre 1982, che fissa i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna****(85/394/CEE)**

Con lettera del 30 ottobre 1984, il rappresentante permanente del Lussemburgo presso le Comunità europee ha trasmesso alla Commissione, per consultazione, il testo di un progetto di regolamento granducale volto all'applicazione della direttiva 82/714/CEE del Consiglio del 4 ottobre 1982, che fissa i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna <sup>(1)</sup>.

Con lettera del 21 dicembre 1984, il rappresentante permanente del Lussemburgo presso le Comunità europee ha inviato alla Commissione il parere del Consiglio di stato del Lussemburgo in merito a tale progetto di regolamento, che ha dato luogo ad alcune modifiche.

Le due comunicazioni di cui sopra sono conformi all'articolo 22 della summenzionata direttiva ai sensi del quale gli stati membri, previa consultazione della Commissione, devono prendere le misure necessarie per conformarsi a detta direttiva.

In merito a tale progetto, la Commissione formula il seguente parere :

1. La Commissione ritiene che il progetto di regolamento granducale applica le disposizioni della direttiva 82/714/CEE del Consiglio, del 4 ottobre 1982.
2. la Commissione è del parere che all'articolo 10 del progetto di regolamento granducale debba essere aggiunta una frase conforme all'ultimo paragrafo dell'articolo 15 della direttiva 82/714/CEE del Consiglio.

Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 1985.

*Per la Commissione*  
Stanley CLINTON DAVIS  
*Membro della Commissione*

---

<sup>(1)</sup> GU n. L 301 del 28. 10. 1982, pag. 1.

**PARERE DELLA COMMISSIONE****del 17 luglio 1985**

**indirizzato alla Repubblica federale di Germania relativamente a un progetto di regolamento (Binnenschiffs-Untersuchungsordnung) recante applicazione della direttiva 82/714/CEE del Consiglio, del 4 ottobre 1982, che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna**

**(85/395/CEE)**

Con lettera in data 20 dicembre 1984, il rappresentante permanente della Repubblica federale di Germania presso le Comunità europee ha trasmesso alla Commissione per consultazione il testo di un progetto di regolamento « Binnenschiffs-Untersuchungsordnung » recante applicazione della direttiva 82/714/CEE del Consiglio, del 4 ottobre 1982, che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna <sup>(1)</sup>.

Con lettera in data 28 marzo 1985, il rappresentante permanente della Repubblica federale di Germania presso le Comunità europee ha trasmesso alcune modifiche al progetto di regolamento summenzionato.

Entrambe le comunicazioni sono state fatte a norma dell'articolo 22 della predetta direttiva la quale stabilisce che, previa consultazione della Commissione, gli stati membri prendono le misure necessarie per conformarsi alla direttiva.

In merito al progetto di regolamento succitato la Commissione formula il seguente parere :

1. La Commissione ritiene che il progetto di regolamento « Binnenschiffs-Untersuchungsordnung » (BinSchUO), congiuntamente alla « Theinschiffs-Untersuchungsordnung » (RheinSchUO), in vigore, alla quale esso fa riferimento, dia attuazione nella legislazione nazionale, alle disposizioni della direttiva (82/714/CEE) del Consiglio, del 4 ottobre 1982.
2. Per quanto riguarda il riconoscimento di altri certificati comunitari per le vie navigabili per le zone 1 e 2, la Commissione è del parere che il paragrafo 7 dell'articolo 7 della « Binnenschiffs-Untersuchungsordnung » debba essere preceduto da un paragrafo del seguente tenore :  
« Agli effetti della navigazione sulle vie navigabili delle zone 1 e 2, il ministro dei trasporti della Repubblica federale di Germania riconosce il certificato comunitario o il certificato comunitario supplementare rilasciato da un altro stato membro per le navi della navigazione interna sempreché gli stessi rispondano ai requisiti in materia di costruzione, impianti ed attrezzature del presente regolamento ».

Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 1985.

*Per la Commissione*  
Stanley CLINTON DAVIS  
*Membro della Commissione*

---

<sup>(1)</sup> GU n. L 301 del 28. 10. 1982, pag. 1.

**PARERE DELLA COMMISSIONE**

del 17 luglio 1985

al Regno dei Paesi Bassi relativo ad un progetto di decreto reale volto all'applicazione della direttiva 82/714/CEE del Consiglio, del 4 ottobre 1982, che fissa i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna (Binnenschepenbesluit)

(85/396/CEE)

Con lettera del 10 gennaio 1985, il rappresentante permanente dei Paesi Bassi presso le Comunità europee ha trasmesso alla Commissione, per consultazione, il testo di un progetto di decreto reale (Binnenschepenbesluit) volto all'applicazione della direttiva 82/714/CEE del Consiglio del 4 ottobre 1982, che fissa i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna<sup>(1)</sup>.

Tale comunicazione è conforme all'articolo 22 della summenzionata direttiva ai sensi del quale gli stati membri, previa consultazione della Commissione, devono prendere le misure necessarie per conformarsi a detta direttiva.

In merito a tale progetto, la Commissione formula il seguente parere :

1. La Commissione ritiene che il progetto di decreto reale « Binnenschepenbesluit » applica le disposizioni della direttiva 82/714/CEE del Consiglio, del 4 ottobre 1982.

La Commissione è del parere che alcune modifiche dovrebbero essere apportate al progetto, tenuto conto delle seguenti osservazioni :

- Gli articoli 37, 38 e 39 del « Binnenschepenbesluit » sono formulati in senso negativo (ad esempio le norme ... *non sono applicabili* per la durata di 5 anni), mentre una formulazione affermativa (ad esempio, le norme ... *sono applicabili* trascorso un periodo di 5 anni) letta in concomitanza con l'articolo 36 dà una migliore definizione delle deroghe.
- Nell'allegato II, requisiti tecnici del « Binnenschepenbesluit » :
  - ad 2.03.6 : Nessuna tubatura di evacuazione degli impianti di refrigerazione può passare attraverso le sale macchine ; ciò è espresso chiaramente solo per quanto riguarda le tubature degli impianti di cottura e di riscaldamento.
  - ad 5.08.2 : L'ultima riga manca.
  - ad 6 : Non figurano i requisiti per una messa a massa di cavi e tubi alle due estremità in caso di corrente continua, come specificato nella direttiva al punto 6.11.2.
  - ad 12.02.3 : La formula  $\alpha = \frac{Le}{L}$  dovrebbe essere  $\alpha = \sum \frac{Le}{L}$
- La nota esplicativa dell'allegato II fa riferimento ai punti 14.02 e 14.03, ma il capitolo 14 non esiste in tale allegato.

Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 1985.

*Per la Commissione*  
Stanley CLINTON DAVIS  
*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 301 del 28. 10. 1982, pag. 1.